

COMUNE DI PALESTRO

Provincia di Pavia

Determinazione del Responsabile Finanziario

N. 181 del 17/11/2021

Oggetto: costituzione Fondo delle Risorse Decentrate per l'anno 2021.

L'anno duemilaventuno, il giorno diciassette del mese di novembre, nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Viste:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 09 del 29/03/2021, esecutiva, relativa a: "Documento Unico di Programmazione (D.U.P) 2021-2023 – Approvazione"
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 29/03/2021, esecutiva, relativa a: "Approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2021-2023 (Art. 11 D.LGS. n. 118/2011)";
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 46 del 04/08/2021, esecutiva, relativa all'approvazione del Piano esecutivo di Gestione 2021;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 48 del 27/07/2020, relativa a "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.), obiettivi per l'esercizio finanziario 2020, Regolamento valutazione della performance e relativi allegati.";
- i successivi atti di variazione del bilancio del comune e del P.E.G./Piano Performance;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 51 del 11/09/2021 esecutiva, relativa a: "Personale non dirigente. Fondo risorse decentrate per l'anno 2021. Indirizzi per la costituzione Parte Variabile. Direttive per la Contrattazione Decentrata Integrativa."
- il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
- il vigente regolamento di contabilità;
- il T.U. sull'ordinamento degli Enti locali, approvato con D.Lgs. n. 267/2000;
- il C.C.D.I. per la distribuzione del fondo delle risorse decentrate 2020;
- il nuovo CCNL siglato in data 21.5.2018;

Premesso che:

- il Comune di Palestro ha rispettato i vincoli previsti dalle regole del cosiddetto "Equilibrio di Bilancio" e il principio del tetto della spesa del personale sostenuta rispetto alla media del triennio 2011-2013;

Considerato che:

- ai sensi dell'art. 67 del CCNL 21.5.2018 15, devono essere annualmente destinate risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività collettiva e individuale;
- la costituzione di tale fondo risulta di competenza del Responsabile Area Risorse Umane;

Ritenuto, pertanto, di procedere nella costituzione del Fondo per l'anno 2021 in adeguamento all'art. 67 del CCNL 21.5.2018;

Richiamato l'art. 33 comma 2, del D.L. 34/2019, convertito in Legge 58/2019 (*c.d. Decreto "Crescita"*) e in particolare la previsione contenuta nell'ultimo periodo di tale comma, che modifica il tetto al salario accessorio così come introdotto dall'articolo 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017,

modalità illustrata nel DM attuativo del 17.3.2020 concordato in sede di Conferenza Unificata Stato Regioni del 11.12.2019, e che prevede che, a partire dall'anno 2020, il limite del salario accessorio debba essere adeguato in aumento rispetto al valore medio pro-capite del 2018 in caso di incremento del numero di dipendenti presenti nel 2021 rispetto ai presenti al 31.12.2018;

Considerato che l'incremento di cui all'art. 33 D.L. 34/2019 può essere applicato sia al fondo risorse decentrate sia ad incremento del Fondo delle Posizioni Organizzative;

Considerato che:

- l'art. 67 comma 1 del CCNL 21.5.2018 ha definito che le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità determinate nell'anno 2017 secondo la previgente disciplina contrattuale, vengono definite in un unico importo che resta confermato, con le stesse caratteristiche, anche per gli anni successivi per un importo pari ad **€ 20.563,98**;
- ai sensi dell'art. 67 comma 2 lett. c) CCNL 22.5.2018 che prevede che "le risorse di cui al comma 1, sono integrate dall'importo annuo della retribuzione individuale di anzianità e degli assegni ad personam, compresa la quota di tredicesima, in godimento da parte del personale cessato dal servizio nell'anno precedente", è prevista una integrazione pari a **€ 109,07**;
- ai sensi dell'art. 67 comma 2 lett. g) del CCNL 22.5.2018 si inseriscono le somme per la riduzione stabile del fondo dello straordinario, ad invarianza complessiva di risorse stanziate, per **€ 3.286,59**;
- ai sensi dell'art. 67 comma 2 lettera b) del CCNL 22.5.2018 si inseriscono le somme di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 CCNL 2018 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data, per **€ 589,29**. Tali somme, ai sensi della dichiarazione congiunta n. 5 del CCNL 2018, non sono assoggettate ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti ed in particolare all'art. 23 del D.Lgs. 75/2017, così come confermato definitivamente dalla Delibera della Corte dei Conti Sezione delle Autonomie n. 19/2018;
- ai sensi dell'art. 67 comma 2 lettera a) del CCNL 22.5.2018 si inseriscono le somme di un importo su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31.12.2015, a decorrere dal 31.12.2018 e a valere dall'anno 2019, per **€ 582,40**. Tali somme, ai sensi della dichiarazione congiunta n. 5 del CCNL 2018, non sono assoggettate ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti ed in particolare all'art. 23 del D.Lgs. 75/2017, così come confermato definitivamente dalla Delibera della Corte dei Conti Sezione delle Autonomie n. 19/2018;
- per effetto del trasferimento dell'ex personale ATA da questo Ente presso il Comparto Scuola, già a far data dall'anno 2000, sono state decurtate dal fondo risorse pari ad **€ 413,17**;

Tenuto conto che:

- il numero di dipendenti in servizio nel 2021, calcolato in base alle modalità fornite dalla Ragioneria dello Stato da ultimo con nota Prot. 12454 del 15.1.2021, pari a 7,00 è inferiore al numero dei dipendenti in servizio al 31.12.2018 pertanto, in attuazione dell'art. 33 c. 2 D.L. 34/2019 convertito nella L. 58/2019, il fondo e il limite di cui all'art. 23 c.2 D.Lgs. 75/2017 non deve essere adeguato in aumento al fine di garantire il valore medio pro-capite riferito al 2018;
- l'Ente si impegna a modificare la presente costituzione del fondo nel caso di incremento o diminuzione del numero di dipendenti in servizio rispetto al 31.12.2018 e comunque a rideterminare (anche in diminuzione) il salario accessorio complessivo in caso di sopraggiunte modifiche normative, chiarimenti ministeriali, interventi giurisprudenziali, sentenze o pareri di Corte dei Conti sulle modalità di calcolo di tale integrazione;
- Le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità determinate nell'anno 2021 ai sensi dell'art. 67 commi 1 e 2 del CCNL 21.5.2018, e adeguate alle disposizioni del D.L. 34/2019, risultano pertanto essere pari ad **€ 24.718,16**, di cui **€ 23.546,47** soggette ai vincoli;

Preso atto che:

è stato autorizzato l'inserimento delle voci variabili di cui all'art. 67 comma 3 CCNL 21.5.2018 sottoposte al limite dell'anno 2016, di cui all'art. 23 del D.Lgs. 75/2017 e pertanto vengono stanziati:

- ai sensi dell'art. 67 comma 5 lett. b) CCNL 21.5.2018, le somme per il conseguimento di obiettivi dell'ente, anche di mantenimento, nonché obiettivi di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale Art. 56 quater CCNL 2018, definiti nel piano della performance o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione, al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del personale, per un importo pari a € **13.500,00**;
- Tali risorse sono destinate al finanziamento degli obiettivi contenuti nel Piano esecutivo di Gestione 2021 unitamente al Piano della Performance;
- Si precisa che gli importi, qualora non interamente distribuiti, non daranno luogo ad economie di fondo ma ritorneranno nella disponibilità del bilancio dell'Ente;

Ritenuto:

di integrare le risorse variabili di cui all'art. 67 comma 3 CCNL 21.5.2018, in base alla normativa vigente, degli importi NON soggetti al limite del 2016, di cui all'art. 23 del D.Lgs. 75/2017 mediante:

- iscrizione, ai sensi dell'art. 67 comma 3 lett. e) CCNL 21.5.2018, delle somme derivanti dai risparmi del Fondo lavoro straordinario anno precedente, pari ad € **10,06**;

Considerato che l'importo totale del fondo delle risorse variabili per l'anno 2021 risulta pari ad € 13.510,06, di cui € 13.500,00 soggette ai vincoli;

Vista la Legge n. 147/2013 nota Legge di Stabilità 2014, che all'art. 1, comma 456, secondo periodo, inserisce all'art. 9 comma 2 bis del DL 78/2010 un nuovo periodo in cui: *«A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo»*, stabilendo così che le decurtazioni operate per gli anni 2011/2014 siano confermate e storicizzate nei fondi per gli anni successivi a partire dall'anno 2015.

Considerato che il D.L. 78/2010, convertito con modificazioni nella legge n. 122/2010 e ssmmii, ha previsto per le annualità 2011/2014 limitazioni in materia di spesa per il personale e in particolare l'art. 9 comma 2 bis disponeva:

- che l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010;
- che l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale è, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio

Vista la circolare n. 20 del 2015 della Ragioneria Generale dello Stato sulle modalità di calcolo delle decurtazioni per l'anno 2015;

Tenuto conto che nel periodo 2011-2014 risultano decurtazioni rispetto ai vincoli sul fondo 2010 e pertanto deve essere applicata la riduzione del fondo del 2021, pari a € **3.200,00**;

Richiamato l'art. 1 c. 236 della L. 208/2015 che aveva proposto dei nuovi limiti sui fondi delle risorse decentrate stabilendo che a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale:

- non poteva superare il corrispondente importo dell'anno 2015;
- doveva essere automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente.

Visto l'art. 23 del D.Lgs. 75/2017 il quale stabilisce che *“a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato.”*

Tenuto conto che nell'anno 2016 risultano decurtazioni rispetto ai vincoli sul fondo 2015 e pertanto deve essere applicata la riduzione del fondo di € 2.500,00;

Pertanto l'importo del fondo complessivo 2021 da confrontare con il 2016 e da sottoporre alle decurtazioni di cui all'art. 23 del D.Lgs. 75/2017, risulta pari a € 38.228,22, di cui € 31.346,47 soggette al limite 2016;

Vista la costituzione del fondo per l'anno 2016, che per le risorse soggette al limite, risultava (con esclusione di: avvocatura, ISTAT, di cui art. 67 comma 3 lett. c CCNL 21.5.2018, importi di cui all'art. 67 comma 3 lett. c CCNL 21.5.2018, importi di cui all'art. 67 comma 3 lett. a, ove tale attività non risulti ordinariamente resa dall'Amministrazione precedentemente l'entrata in vigore del D.Lgs. 75/2017, economie del fondo dell'anno 2015 e economie del fondo straordinario anno 2015), pari a € 26.450,82 e che lo stesso non deve essere adeguato in riferimento alle disposizioni del D.L. 34/2019 e di quanto definito DM attuativo del 17.3.2020 concordato in sede di Conferenza Unificata Stato Regioni del 11.12.2019, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite riferito all'anno 2018 e pertanto il totale del limite di cui all'art. 23 del D.Lgs. 75/2017 è confermato pari ad € 26.450,82;

Vista la costituzione del fondo per l'anno 2021, che per le risorse soggetto al limite (con esclusione di: avvocatura, ISTAT, di cui art. 67 comma 3 lett. c CCNL 21.5.2018, importi di cui all'art. 67 comma 3 lett. c CCNL 21.5.2018, importi di cui all'art. 67 comma 3 lett. a, ove tale attività non risulti ordinariamente resa dall'Amministrazione precedentemente l'entrata in vigore del D. Lgs 75/2017, importi di cui all'art. 67 comma 2 lett. b, economie del fondo dell'anno precedente e economie del fondo straordinario anno precedente), risulta pari a € 31.346,47;

Considerato che il limite di cui all'art. 23 c. 2 del D.Lgs. 75/2017 deve essere rispettato per l'amministrazione nel suo complesso, in luogo che distintamente per le diverse categorie di personale (es. dirigente e non dirigente) che operano nell'amministrazione, così come chiarito da diverse ma costanti indicazioni di sezioni regionali della Corte dei Conti e dal MEF e RGS;

Preso atto che il fondo 2021 (per le voci soggette al blocco del D.Lgs. 75/2017) deve essere decurtato per il superamento del limite del fondo 2016 per un valore pari ad € 1.609,06;

Considerato che:

- il totale del fondo (incluse le sole voci soggette al blocco dell'art. 23 del D.Lgs. 75/2017) per l'anno 2021 al netto delle decurtazioni per il superamento del valore del 2016 è pari ad € 29.737,41;
- Il totale del fondo complessivo (incluse le voci non soggette al blocco dell'art. 23 del D.Lgs. 75/2017) per l'anno 2021 tolte le decurtazioni per il superamento del valore del 2016 è pari ad € 30.919,16;
- il tetto del salario accessorio di cui all'art. 23 c. 2 del D.Lgs. 75/2017 nel suo complesso (indennità di Posizione e Risultato, Fondo risorse decentrate e Fondo straordinario) per l'anno 2021 non risulta superiore al 2016 come illustrato nella tabella sotto:

TOTALE SALARIO ACCESSORIO per rispetto tetto art. 23 c. 2 del D. Lgs 75/2017		
	ANNO 2016	ANNO 2021
Fondo complessivo risorse decentrate soggette al limite	26.450,82	29.737,41
Indennità di Posizione e risultato PO	21.903,00	21.903,00
Fondo Straordinario	4.153,49	866,90
TOTALE TRATTAMENTO ACCESSORIO SOGGETTO AL LIMITE ART. 23 C. 2 D.LGS 75/2017	52.507,31	52.507,31
RISPETTO DEL LIMITE TRATTAMENTO ACCESSORIO		OK

TOTALE FONDO RISORSE DECENTRATE		
	ANNO 2016	ANNO 2021
Fondo stabile soggetto al limite	20.150,82	23.546,47
Fondo variabile soggetta al limite	12.000,00	13.500,00
Risorse fondo prima delle decurtazioni	32.150,82	37.046,47
Decurtazioni 2011/2014	3.200,00	3.200,00
Decurtazioni operate nel 2016 per cessazioni e rispetto limite 2015	2.500,00	2.500,00
TOTALE FONDO DELL'ANNO PER RISPETTO LIMITE	26.450,82	31.346,47
Decurtazioni per rispetto 2016		1.609,06
RISORSE FONDO DOPO LE DECURTAZIONI		29.737,41
Risorse stabili NON sottoposte al limite		1.171,69
Risorse variabili NON sottoposte al limite		10,06
TOTALE FONDO DECURTATO, INCLUSE LE SOMME NON SOTTOPOSTE AL LIMITE		30.919,16

Preso atto che risulta indisponibile alla contrattazione una quota di € 16.819,81 in quanto relativa alla remunerazione di istituti erogabili in forma automatica e già precedentemente contrattati e assegnati (es. indennità di comparto e progressione orizzontale);

Visto l'allegato prospetto di costituzione del fondo anno 2021;

DETERMINA

per quanto in premessa indicato e che qui si intende integralmente richiamato:

1. **di costituire** il fondo risorse decentrate anno 2021, approvando l'allegato schema di costituzione;
2. **di applicare** l'art. 23 del D.Lgs. 75/2017 che prevede il "blocco" rispetto al fondo dell'anno 2016 del trattamento accessorio, con l'automatica riduzione delle risorse in caso di superamento rispetto all'anno 2016;
3. **di applicare** l'art. 33 comma 2, del D.L.34/2019, convertito in Legge 58/2019 (*c.d. Decreto "Crescita"*) che modifica la modalità di calcolo del tetto al salario accessorio introdotto dall'articolo 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017, come definito DM attuativo del 17.3.2020 concordato in sede di Conferenza Unificata Stato Regioni del 11.12.2019, e che prevede che, a partire dall'anno 2020, il limite del salario accessorio debba essere adeguato in aumento rispetto al valore medio pro-capite del 2018, nel caso risulti un incremento del numero di dipendenti presenti al 31.12.2021 rispetto ai presenti al 31.12.2018;
4. **di costituire** il fondo complessivo a seguito della decurtazione di cui all'art. 23 del D. Lgs 75/2017 per un importo pari ad **€ 30.919,16**;
5. **di prendere atto** che la somma totale risulta stanziata così come segue:

per € 13.500,00 Cap. 322 ed il rimanente sui capitoli 2.1 - 248.1 - 440.1 - 1248.1 del bilancio di previsione esercizio 2021/2023, annualità 2021 dove esiste la necessaria possibilità;

6. **di sottrarre** dalle risorse contrattabili i compensi gravanti sul fondo (indennità di comparto, incrementi per la progressione economica, ecc.) che, ai sensi delle vigenti disposizioni contrattuali, sono già stati erogati in corso d'anno per un importo pari ad € 16.819,81;
7. **di confermare** il Fondo per il Lavoro Straordinario, ai sensi dell'art. 14 CCNL 1.4.1999, per l'anno 2021 per un importo pari ad € 866,90;
8. **che il grado di raggiungimento** del Piano Esecutivo di Gestione assegnato nel 2021 ai dipendenti, verrà certificato dall'Organismo di Valutazione, che accerterà il raggiungimento degli obiettivi ed il grado di accrescimento dei servizi a favore della cittadinanza;
9. **che il presente provvedimento** diventerà esecutivo solo a seguito dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi del comma 4 dell'art. 151 del TUEL, D.Lgs. n. 267/2000, da parte del servizio finanziario cui si trasmette di competenza.
10. **di trasmettere** la presente al Revisore dei Conti.
11. **di trasmettere** la presente alle Organizzazioni Sindacali Territoriali e alle RSU per opportuna conoscenza e informazione.



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il responsabile del servizio finanziario

In relazione al disposto dell'art. 55 comma 5, della legge 8/6/1990, n. 142, come sostituito dall'art. 6, comma 11 della legge 15/5/1997 n. 127

il visto di regolarità contabile e
la copertura finanziaria della spesa.

appone

attesta

Palestro, 17-11-2021




IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

COMUNE DI PALESTRO
PROVINCIA DI PAVIA

PARERE

**SULLA PROPOSTA DI DETERMINAZIONE IN MERITO A
COSTITUZIONE FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE PER
L'ANNO 2021**

L'ORGANO DI REVISIONE
DOTT. GIACOMO DINO TRINCHERA



The image shows a handwritten signature in blue ink over a circular professional stamp. The stamp is for Dott. Giacomo Dino Trinchera, a Dottore Commercialista (Registered Tax Advisor) in Sondrio. The stamp contains the text: 'L'ORGANO DI REVISIONE', 'DOTT. GIACOMO DINO TRINCHERA', 'DOTTORE COMMERCIALISTA', 'Sondrio', and '18/1/A'. The signature is written in a cursive style.

Comune di Palestro

Verbale n. 7 del 10/11/2021

L'Organo di revisione

- esaminato quanto in allegato;
- rilevato che nel suo operato si è uniformato allo statuto e al regolamento di contabilità;
- nei limiti e nella conseguente condizionata operatività ("*ad impossibilia nemo tenetur*") dettati dall'emergenza sanitaria nazionale ed internazionale ancora in corso – Covid 19 –;
- nei limiti delle proprie competenze tecniche;
- visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;
- visto il D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194;
- visti i principi contabili per gli enti locali emanati dall'osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali;
- visti i principi di vigilanza e controllo dell'organo di revisione degli enti locali approvati dal consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili;

determina

di approvare l'allegata relazione, fatta salva l'approvazione da parte dell'ente.

Palestro, li 10.11.2021

L'organo di revisione – Dott. Giacomo Dino Trinchera



Palestro, li 10.11.2021

In data odierna il Revisore Unico – Dott. Giacomo Dino Trinchera – nominato con delibera dell'Organo consiliare n. 12 del 28 aprile 2021, con effetto dalla medesima data, procede allo svolgimento del

Parere sulla proposta di

DETERMINAZIONE IN MERITO A COSTITUZIONE FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2021

Visto il regolamento di contabilità di codesto ente;

Alla luce di quanto in premessa al presente parere;

Visto il D.Lgs. 18-8-2000 n. 267 e ss.mm.ii, con conseguente obbligo normativo di espressione di proprio motivato parere e prima della successiva dovuta ed eventuale determinazione da parte dell'ente;

Visto quanto allegato;

Vista l'ulteriore documentazione pervenuta all'organo di revisione da parte dello stesso Comune;

Vista l'ulteriore documentazione acquisita agli atti dall'organo di revisione.

Il Revisore, sulla base delle verifiche effettuabili ad oggi e di quanto già evidenziato in sede di precedenti propri pareri nell'intero corso di svolgimento dell'incarico ad oggi affidatogli, invita l'Ente a valutare ed adottare quanto qui di seguito proposto e suggerito:

- ad acquisire avvalorante preventivo parere - concernente l'ipotesi oggetto del presente parere – da parte anche di un Consulente del Lavoro, figura professionale qualificata nello specifico ambito giuslavoristico;
- a porre in essere misure idonee a garantire la copertura dei costi di gestione con risorse ordinarie ed a perseguire l'equilibrio di parte corrente del bilancio senza ricorrere ad entrate di carattere non ripetitivo.

Per quanto oggetto del presente parere l'Organo di revisione ulteriormente raccomanda all'Ente la puntuale conformità ed il costante monitoraggio di correttezza per quanto di seguito elencato:

- il rispetto dei vincoli normativi in materia di destinazione di risorse al trattamento accessorio;
- la corretta applicazione degli istituti previsti dalla contrattazione collettiva nazionale;
- la compatibilità dei costi della contrattazione decentrata con gli stanziamenti del bilancio di previsione;
- la conformità delle risorse riportate nel fondo per il trattamento accessorio (distintamente per la dirigenza e per il comparto) con le disposizioni che ne disciplinano la costituzione;

- la sussistenza delle condizioni che legittimano l'inserimento di risorse aggiuntive (ove applicabili nella fattispecie).

L'Organo di controllo rammenta che gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa.

Tenuto conto delle osservazioni ed i connessi conseguenti inviti, considerazioni e raccomandazioni sopra espressi, alla luce e nei limiti altresì di quanto in premessa e nel corpo del presente parere considerato, comunque subordinatamente a quanto l'Ente andrà a determinare,

si esprime

parere favorevole con riserva e comunque nei limiti che attengono, nella fattispecie, le competenze tecnico professionali della propria professione esercitata e stante l'adesione a quanto espresso in precedenza; parere, espresso favorevolmente ma con riserva, vincolato ad un costante monitoraggio in merito alla preservazione degli attuali e futuri equilibri di bilancio ed al permanere di mantenimento di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa – secondo inderogabili principi di congruità, coerenza ed attendibilità contabile.

Si invita comunque l'Ente a tener compiuto conto delle osservazioni e degli inviti sopra espressi. Voglia l'Ente porre altresì in essere il corretto adempimento degli obblighi strumentali conseguenti.

Voglia l'Ente – fornendo all'organo di revisione attestazione di avvenuto recapito – inviare il presente parere anche ai soggetti ai quali lo stesso sia dovuto.

Palestro, 10 novembre 2021

L'organo di revisione
Dott. Giacomo Dino Trinchera



Comune di Palestro	
	Preventivo
	2021
RISORSE FISSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITÀ	
Risorse storiche	
Totale Risorse storiche - Unico importo consolidato art. 67 c. 1 CCNL 22.05.2018 (A)	20.563,98
Incrementi stabili soggetti al limite	
Art. 67 c. 2 lett. c) CCNL 2018 - RIA e assegni ad personam	109,07
Art. 67 c. 2 lett. g) CCNL 2018 - Riduzione stabile Fondo Straordinario dal 2018	3.286,59
Totale incrementi stabili (a)	3.395,66
Incrementi con carattere di certezza e stabilità NON soggetti al limite	
Art. 67 c. 2 lett. b) CCNL 2018 - Rivalutazione delle PEO	589,29
Art. 67 c. 2 lett. a) CCNL 2018 – Incremento € 83,20 per dipendente, a valere dal 2019	582,40
Totale incrementi stabili non soggetti al limite (b)	1.171,69
DECURTAZIONI – a detrarre	
Decurtazione ATA. Risorse o riduzioni derivanti dal salario accessorio per personale trasferito a seguito del decentramento e delega di funzioni (personale Ata)	413,17
Totale decurtazioni parte stabile (c)	413,17
Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità SOGGETTE al limite (A+a-c)	23.546,47
I – TOTALE RISORSE FISSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITÀ (A+a+b-c)	24.718,16

RISORSE VARIABILI	
Risorse variabili sottoposte al limite	
Art. 67 c. 5 lett. b) CCNL 2018 - Obiettivi dell'Ente (anche potenziamento controllo Codice Strada)	13.500,00
Totale voci variabili sottoposte al limite (d)	13.500,00
Risorse variabili NON sottoposte al limite	
Art. 67 c. 3 lett. e) CCNL 2018 - Risparmi Fondo Straordinario Anno Precedente	10,06
Totale Voci Variabili NON sottoposte al limite (e)	10,06
II – TOTALE RISORSE VARIABILI (d+e)	13.510,06

III - TOTALE RISORSE FONDO PRIMA DELLE DECURTAZIONI (I+II)	38.228,22
---	------------------

DECURTAZIONI ANNI PRECEDENTI

Decurtazioni ai sensi dell'art. 9 c. 2 bis secondo periodo L. 122/2010

Decurtazioni operate nel 2014 (cessazione e rispetto limite - periodo 2011/2014) - (f)	3.200,00
--	----------

Decurtazioni totali operate nel 2016 per cessazioni e rispetto limite 2015

Decurtazioni operate nel 2016 (cessazione e rispetto limite 2015) - (g)	2.500,00
---	----------

Decurtazioni per rispetto limite

Decurtazione dovuta per rispetto limite 2016 (h)	1.609,06
--	----------

IV – TOTALE RISORSE FONDO SOGGETTO AL LIMITE DOPO LE DECURTAZIONI (A+a-c+d-f-g-h)	29.737,41
--	------------------

V – TOTALE FONDO DECURTATO INCLUSE LE SOMME NON SOTTOPOSTE AL LIMITE (IV+e+b)	30.919,16
--	------------------

FONDO STRAORDINARIO - Art. 14 c. 1 CCNL 1.4.1999

Fondo straordinario stanziato	866,90
Fondo straordinario erogato	

TOTALE SALARIO ACCESSORIO per rispetto tetto art. 23 c. 2 del

RISORSE ANNO DI RIFERIMENTO: 2016

Fondo complessivo risorse decentrate soggette al limite	26.450,82
Indennità di Posizione e risultato PO	21.903,00
Fondo Straordinario 2016	4.153,49
TOTALE TRATTAMENTO ACCESSORIO SOGGETTO AL LIMITE ART. 23 C. 2 D.LGS 75/2017	52.507,31

RISORSE ANNO DI RIFERIMENTO: 2021

Fondo complessivo risorse decentrate soggette al limite	29.737,41
Indennità di Posizione e risultato PO anno corrente	21.903,00
Fondo Straordinario anno corrente	866,90
TOTALE TRATTAMENTO ACCESSORIO SOGGETTO AL LIMITE ART. 23 C. 2 D.LGS 75/2017	52.507,31

RISPETTO DEL LIMITE TRATTAMENTO ACCESSORIO

OK

Attenzione: si consiglia di NON effettuare modifiche su questo file, ma di operare direttamente sul sistema DA+Te x Fondo. Eventuali interventi apportati su questo documento, NON garantiranno l'aggiornamento automatico delle formule e dei risultati.